

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Maria Enrica Puoti – Presidente relatore

Roberto Gentile – Consigliere

Maria Delle Donne – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 2432 R.G.A.C. dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 15/11/2018 e vertente

tra

■ S.p.A. (...)

elettivamente domiciliata in ■ presso lo studio degli avv.ti ■
■, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;

—Appellante in riassunzione—

e

■. in proprio e nella qualità di ex consigliere di amministrazione, ■

tutti elettivamente domiciliati in ■ presso lo studio dell'avv.
■, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti ■
■ per mandato in atti;

—Appellati in riassunzione—

Oggetto: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d'a.

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 30/1/2002 [REDACTED], componenti del consiglio di amministrazione della [REDACTED] S.p.A., convennero in giudizio detta società dinanzi al tribunale di Roma perché fossero annullate le delibere consiliari del 31/10/2001 e del 7/11/2001, con le quali era stata respinta la proposta di revoca delle deleghe conferite all'amministratore delegato, [REDACTED] ed erano stati attribuiti al medesimo emolumenti costituiti da L. 400.000.000 annue e dal 3 % degli utili annui della società, calcolati al lordo delle imposte, nonché da un ulteriore premio *una tantum* di L. 3.000.000.000 quale remunerazione per l'attività di amministratore delegato svolta dal 1994 al 2001. Gli attori sostenevano l'illegittimità delle delibere in quanto adottate col voto determinante del predetto [REDACTED] che versava in conflitto d'interessi, e, con specifico riferimento alla delibera del 7 novembre, perché la relativa competenza spettava all'assemblea e perché era stato attribuito all'amministratore delegato un compenso sproporzionato, che si andava a sommare a quanto percepito dal S. in qualità di direttore generale.

Con un secondo atto di citazione, notificato il 16 settembre 2002, [REDACTED], anche quale legale rappresentante della [REDACTED], impugnarono, sempre davanti al Tribunale di Roma, la delibera assembleare del 6 maggio 2002 di ratifica delle cennate delibere consiliari, deducendone l'illegittimità, fra l'altro, perché non era stata raggiunta la maggioranza necessaria, non essendosi tenuto conto delle azioni proprie in possesso della società, e perché la delibera era stata assunta col voto determinante di un socio in conflitto d'interessi – la S. [REDACTED], i cui accomandatari erano [REDACTED] rispettivamente padre e figlio – e riconosceva all'amministratore delegato un compenso pari al 3 % dell'utile lordo di esercizio prima delle imposte, in violazione dell'art. 2432 c.c.

La [REDACTED] S.p.A. resistette in entrambi i giudizi, poi riuniti dal Tribunale, che li definì respingendo le domande di annullamento della delibera consiliare 31 ottobre 2001 e della parte della delib. 7 novembre 2001, che aveva riconosciuto all'amministratore delegato una remunerazione di L. 3 miliardi *una tantum* per l'attività pregressa; dichiarando la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire sull'impugnativa della delibera consiliare 7 novembre 2001 nella parte in cui aveva riconosciuto a S.P. un compenso di L. 400 milioni annui, in quanto sostituita dalla delibera assembleare 6 maggio 2002, non potendosi ritenere il riconoscimento dell'emolumento in questione di competenza del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389 c.c., comma 2, poiché la delibera consiliare non precisava quale parte del medesimo riguardava l'opera di amministratore delegato e quale la carica di componente del comitato esecutivo; annullando le delibere nella sola parte in cui riconoscevano all'amministratore delegato un compenso pari al 3 % dell'utile di esercizio prima delle imposte.

2. – La predetta sentenza è stata impugnata dinanzi a questa Corte, che ha rigettato l'appello principale della [REDACTED] e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale delle controparti, ha annullato sia la delibera consiliare del 7 novembre 2001 nella parte in cui riconosceva all'amministratore delegato un compenso *una tantum* di L. 3.000.000.000 (ferma restando la statuizione del Tribunale di difetto di interesse ad impugnare la medesima delibera nella parte relativa alla remunerazione di L. 400.000.000 annue, in quanto sostituita dalla competente delibera assembleare 6 maggio 2002), sia la delibera assembleare del 6 maggio 2002 per difetto di *quorum* deliberativo; ha inoltre affermato che l'appello principale della società andava respinto perché, ai sensi dell'art. 2389 c.c., comma 1, è competente l'assemblea, e non il consiglio di amministrazione, a disporre la partecipazione degli amministratori agli utili, i quali,

ai sensi dell'art. 2432 c.c., vanno calcolati al netto degli accantonamenti delle riserve e dopo aver detratto gli altri costi, tra i quali rientrano le imposte gravanti sulla società.

3. – La █████ S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, dei quali è stato accolto solo quello relativo al criterio adottato da questa Corte in ordine al calcolo della maggioranza necessaria all'assemblea ordinaria per deliberare in prima convocazione, poiché era stato erroneamente considerato non solo l'ammontare delle azioni rappresentate dai soci partecipanti all'assemblea stessa, ma anche quello delle azioni proprie appartenenti alla società, con il risultato che sul voto favorevole della maggioranza del 47 % circa del capitale finiva col prevalere quello contrario della minoranza del 43 % circa.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando ad altra sezione della medesima Corte d'appello per la decisione della controversia in base al principio di diritto enunciato.

4. – Il processo è stato riassunto dalla █████ S.p.A., che ha chiesto: 1) di prendere atto del principio statuito dalla Cassazione; 2) dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire degli attori █████ in ordine alla domanda di annullamento della delib. del 7 novembre 2001, in quanto sostituita dalla successiva delib. del 6 maggio 2002; 3) prendere atto che le appellanti non hanno contestato il diritto di █████ ad un compenso per l'attività svolta nel passato, ma hanno circoscritto le loro doglianze solo all'entità di tale compenso, con la conseguenza che deve ritenersi passato in giudicato l'an del diritto al compenso in questione, restando oggetto di contestazione la sola entità di tale compenso; 4) prendere atto, infine, della legittimità dell'annullamento della delibera assunta dall'assemblea della █████ S.p.A. in data 6 maggio 2002, *“nella sola parte in cui (il Tribunale) ha riconosciuto a P.S., quale compenso per l'attività di Amministratore Delegato, il 3% sull'utile di esercizio prima delle imposte della società, a decorrere dal presente esercizio e per la durata del mandato”*.

Si sono costituite in giudizio le controparti, che hanno eccepito la inammissibilità delle domande formulate con richiesta di presa d'atto di circostanze costituenti giudicato tra le parti.

All'udienza del 15/11/2018 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendosi termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

1. – In via preliminare si osserva che il presente giudizio, instaurato a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha ad oggetto unicamente la pronuncia sulla domanda di annullamento della delibera assembleare del 6 maggio 2002, nella sola parte relativa al riconoscimento in favore del sig. █████ del compenso annuo di L. 400 milioni, poiché sulle deliberazioni della medesima assemblea relative agli altri compensi si è formato il giudicato. In proposito deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui *“La riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi*

attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno” (ex plurimis, da ultimo Cass. n. 5137 del 2019).

Pertanto tutte le richieste dell'appellante in riassunzione estranee all'oggetto di questo giudizio di rinvio devono ritenersi inammissibili.

1.2. – La Corte di Cassazione ha specificato che l'unica questione rimessa al giudice del rinvio è rappresentata dalla richiesta di annullamento della delib. del 6 maggio 2002 “... *nella sola parte relativa al riconoscimento in favore del sig. P.S. del compenso annuo di 400 milioni di lire (essendosi invece formato il giudicato sulle deliberazioni della medesima assemblea relativa agli altri compensi di cui si è detto) ...*”.

La delibera che ha attribuito a ■■■ il compenso annuo di 400 milioni di lire, contrariamente a quanto asserito dagli appellati in riassunzione, non è stata annullata nel giudizio di appello, poiché la Corte, nel ritenere esorbitante il compenso, ha chiaramente fatto riferimento a quello di tre miliardi di lire ed ha annullato la delibera “*nella parte attinente all'attribuzione di L. 3 miliardi una tantum*”, in quanto idonea a determinare un ingiustificato detrimento patrimoniale della società, avendo la partecipazione al voto di ■■■ viziato l'espressione della volontà.

La delib. del 6 maggio 2002 è stata annullata in appello esclusivamente sotto il profilo del calcolo della maggioranza, in relazione al quale deve applicarsi il principio di diritto affermato dalla Cassazione, secondo cui “*ai sensi dell'art. 2357 ter c.c., comma 2, – nel testo introdotto con il D.P.R. n. 30 del 1986 e anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. n. 224 del 2010 – la maggioranza assoluta necessaria per deliberare all'assemblea ordinaria di una società per azioni in prima convocazione va calcolata sul solo ammontare delle azioni rappresentate dai soci partecipanti all'assemblea, senza tener conto delle azioni proprie di cui sia titolare la società*”.

Non essendo contestato che la delibera fu adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentavano il 47% del capitale sociale e che espressero voto contrario i soci intervenuti in assemblea rappresentanti il 43% del capitale, deve affermarsi che sussisteva il *quorum* deliberativo, il quale era costituito dalla maggioranza assoluta, trattandosi nella specie di assemblea ordinaria di prima convocazione.

Sotto questo aspetto la delibera era quindi pienamente valida.

Resta da esaminare il dedotto profilo di illegittimità della delibera rappresentato dall'essere il compenso annuo attribuito a ■■■ esorbitante e sproporzionato e tale da recare danno alla società.

Occorre rilevare in merito che il tribunale aveva escluso che il compenso di 400 milioni di lire annue riconosciuto a ■■■ sia per la carica di membro del comitato esecutivo sia per la carica di amministratore delegato fosse sproporzionato, tenuto conto del fatturato della società, del valore

della produzione, che nell'anno 2001 ammontava Euro 116.138.208, con un utile di Euro 2.671.064, e della circostanza che analogo compenso era stato riconosciuto anche a F.S. S.S. con delib. del 20 luglio 1994.

Nel punto III della sentenza di appello n. 4035/10, recante “Invalidità delibere 7 novembre 2001 e 6 maggio 2002 – compensi all’A.D.”, si esamina il motivo di appello incidentale relativo al rigetto della impugnazione della delibera con cui era stato riconosciuto a ■■■ un compenso di 3 miliardi di lire per l’attività svolta fino a quel momento; il compenso annuo di 400 milioni viene citato dalla Corte solo per riportare la censura degli appellanti incidentali, secondo i quali la valutazione del tribunale avrebbe dovuto riguardare l’ammontare complessivo dei compensi deliberati.

Il giudice di appello, come si è detto, ha annullato la delib. del 6 maggio 2002 nella parte in cui ha attribuito a ■■■ tre miliardi di lire a titolo di compenso, ma nulla ha statuito in ordine al compenso di 400 milioni di lire. Nel successivo giudizio di cassazione la validità di quest’ultima delibera è stata esaminata con esclusivo riferimento al calcolo della maggioranza, non essendo stato proposto un motivo di ricorso principale o incidentale volto alla declaratoria di annullamento della medesima delibera sotto il profilo della eccessività del compenso. Onde deve convenirsi con l’appellante in riassunzione che su tale questione si è formato il giudicato.

In conclusione, deve affermarsi la legittimità della delibera di attribuzione del compenso di 400 milioni di lire a ■■■, adottata il 6 maggio 2002, sia per la sussistenza del *quorum* richiesto per la prima convocazione sia perché l’esame di altri profili è precluso per effetto di giudicato interno.

2. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 13.635,00, di cui Euro 2.835,00 per la fase di studio, Euro 1.820,00 per la fase introduttiva, Euro 4.120,00 per la fase di trattazione e Euro 4.860,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge (IVA e CPA), avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, al valore della controversia, compreso tra Euro 52.000,00 e Euro 260.000,00 in relazione all’importo della delibera in contestazione (L. 400.000.000) e all’applicazione dei compensi medi.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, nella causa iscritta al n. 2432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014, così provvede:

1) rigetta l’appello incidentale proposto da ■■■ in proprio e nella qualità di ex consigliere di amministrazione, ■■■ avente ad oggetto la impugnazione della delibera assembleare del 6 maggio 2002 nella parte relativa al riconoscimento del compenso annuo di 400 milioni di lire a ■■■

2) condanna gli appellati in riassunzione, in solido fra loro, al pagamento, in favore di ■■■ S.p.A. delle spese del grado, liquidate in Euro 13.635,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge (IVA e CPA);

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 1 agosto 2019.